

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 46 DEL 04 MAGGIO 2011

Oggetto: Risoluzione contratto stipulato con la Chiesi Farmaceutici Spa – Rep. 133/09

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C1";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art. 6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art.1 della L.R. n. 4 del 15/03/2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti; alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n. 83 del 16.12.2008 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Farmaci – Procedura Aperta", tra i quali il lotto n. 110 ("Tirofiban 50ml 0,25mg/ml flac. ev" – AIC 034357018) alla ditta Merck Sharp & Dohme Spa;
- che relativamente al lotto n. 110, è stato stipulato in data 02.03.2009 Rep. 67/09 apposito contratto con la ditta Merck Sharp & Dohme Spa la quale, al momento della aggiudicazione, commercializzava la specialità medicinale "AGGRASTAT FL EV 0,25MG/ML – AIC 034357018";
- che con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 09.10.2009 (supplemento ordinario n. 184 – serie generale n. 235) la titolarità dell'AIC della specialità medicinale "AGGRASTAT FL EV 0,25MG/ML – AIC 034357018" è stata trasferita dalla ditta Merck Sharp & Dohme Spa alla società Iroko Cardio (UK) Ltd;
- che gli artt. 8 e 10 del sopraindicato contratto prevedono espressamente il divieto di cessione del contratto e, la conseguente facoltà per So.Re.Sa. S.p.a. di risolvere lo stesso anche in caso di cessione parziale;
- che con determinazione dirigenziale n. 99 del 12.10.2009 si è, pertanto, proceduto alla risoluzione del contratto stipulato con la Merck Sharp & Dohme Spa;
- che al fine di assicurare la continuità della fornitura del citato farmaco è stato stipulato in data 20.10.2009 Rep. 133/09 apposito contratto con la Chiesi Farmaceutici Spa;

ATTESO

- che con nota assunta al prot. Soresa n. E04264 in data 02.05.2011 la ditta Chiesi Farmaceutici Spa ha comunicato che a partire dal 01.05.2011 ha cessato la commercializzazione della predetta specialità medicinale e che la stessa sarà distribuita dalla Iroko Cardio Srl;
- che gli artt. 8 e 10 del sopraindicato contratto prevedono espressamente il divieto di cessione del contratto e, la conseguente facoltà per So.Re.Sa. S.p.a. di risolvere lo stesso anche in caso di cessione parziale;
- che con nota prot. Soresa E004375 del 04.05.2010 la dott.ssa Lucia Losco Farmacista Dirigente ha confermato che il farmaco AGGRASTAT è di produzione esclusiva della Iroko Cardio Srl;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011

DETERMINA

- 1- DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE** del contratto stipulato in data 20 ottobre 2011, Rep. 133/09 con la Chiesi Farmaceutici SpA a seguito della cessata commercializzazione del farmaco "AGGRASTAT FL EV 0,25MG/ML – AIC 034357018" ;
 - 2- DI PORRE IN ESSERE** tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;
 - 3- DI PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA** relativo al prodotto sopraindicato con la ditta Iroko Cardio Srl;
 - 4- DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alle ditte Chiesi Farmaceutici SpA e Iroko Cardio Srl.
- Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)

